

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati,

dott. CATERINA SANTINELLO *REL.*

dott. MARIA ANTONIA MAIOLINO

dott. MANUELA ELBURGO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società
.....& C. S.R.L. in liquidazione in data 14.3.2014;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della sede della società ricorrente;

verificata la produzione dei bilanci degli ultimi tre anni, nonché di una situazione patrimoniale ed
economica aggiornata al 31.12.2013;

rilevata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

considerato che allo stato non risulta affatto certa la qualificazione di concordato con continuità
aziendale

prospettato dalla società ricorrente ai sensi e per gli effetti dell' art. 186 bis L.F. dal momento che
i quattro contratti di affitto e promessa di acquisto di ramo d'azienda sono stati stipulati
anteriormente al deposito del presente ricorso anche se sospensivamente condizionati – in
particolare i contratti di affitto e promessa di acquisto dei rami di azienda di Mestrino e di Padova,
via – all'espletamento delle procedure di consultazione sindacale ex art. 47 legge n.
428/90 e alla sottoscrizione con i lavoratori non trasferiti di accordi individuali ex art. 411 c.p.c.

entro la data del 15.3.2014; rilevato che appare necessario che la società precisi se tali condizioni si sono nel frattempo verificate e/o comunque lo stato delle trattative in essere e gli eventuali accordi già sottoscritti producendo la relativa documentazione;

ritenuto altresì necessario che parte ricorrente produca tutti gli allegati dei predetti contratti di affitto che non risultano in atti;


rilevato che parte ricorrente deve altresì produrre gli accordi intervenuti con i due lavoratori che avrebbero successivamente rinunciato alla continuazione del rapporto di lavoro con l'affittuaria s.r.l. con socio unico, così come originariamente previsto nel contratto di affitto di ramo d'azienda sito in Padova, via n. 2 (doc.12), e che, conseguentemente, sarebbero stati posti in dalla ricorrente;

considerato inoltre, quanto al contratto di affitto dei rami d'azienda di Vicenza e Rovigo, che non è chiaro il numero dei dipendenti effettivamente addetti agli stessi - 18 come indicato in ricorso o 13 come indicato nel contratto (doc.10) – tenuto conto che la stipulazione di un solo accordo sindacale con le OO.SS. non sarebbe certamente sufficiente a consentire la disapplicazione dell'art. 2112 c.c.;

considerato che non è dato comprendere perché l'incentivo all'esodo previsto nel verbale d'accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. il 14.2.2014 nell'ambito della procedura di mobilità ex lege 223/91 per i lavoratori non "trasferiti" (doc. 15) dovrebbe essere posto a carico della ricorrente quando è certamente l'affittuaria/acquirente che si avvantaggia della rinuncia da parte dei lavoratori alla continuazione del rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., specie nei casi in cui non sia possibile con l'accordo sindacale escluderne l'applicazione ex art. 47, comma 5, L. 428/90;

ritenuto necessario che tali informazioni/produzioni siano fornite dalla società ricorrente entro il 15.4.14;

ritenuto altresì necessario procedere alla nomina del Commissario Giudiziale e porre a carico della società i seguenti ulteriori obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.:

- 
- 
- deposito di una situazione patrimoniale quanto più aggiornata, e comunque non anteriore al 14.3.2014, entro il 15.4.14;
 - deposito, a cadenza mensile, della situazione patrimoniale aggiornata della società;
 - deposito con produzione separata, a cadenza mensile, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;
 - deposito, a cadenza mensile, entro il primo giorno lavorativo del mese solare successivo, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
 - deposito, a cadenza mensile, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
 - deposito, sempre a cadenza mensile, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
 - deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, che è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);
- considerato che la società ricorrente ha chiesto la concessione del termine minimo di legge

P.Q.M.

fissa termine di giorni 60 ex art. 161, comma VI, C.P. a decorrere dal deposito del presente provvedimento;

concede termine fino al 15.4.14 per le produzioni e i chiarimenti concernenti i quattro contratti di affitto di ramo d'azienda e lo stato delle consultazioni sindacali e conseguenti accordi stipulati di cui alla parte motiva del presente provvedimento;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa alla quale attribuisce un fondo spese di € 5.000,00, oltre accessori, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli ulteriori obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi

Padova, 20.3.14

Il Presidente

(dott. Caterina Santinello)